



**n. 1/2022 Sovraind.**

## **IL TRIBUNALE DI RIMINI**

### **SEZIONE CIVILE**

Il Giudice Delegato Dr Francesca Miconi

Letto il ricorso per la ammissione al procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ( per accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti ) proposto da

**BERTI DIANA ( cf BRTDNI72C41F205J )**

Visti gli artt 7 e ss L 3/2012 ;

rilevato che a norma dell'art 10 L 3 /2012 il Giudice , a seguito del deposito della domanda, è chiamato a valutare la legittimità del procedimento con specifico riferimento alla sussistenza delle condizioni di ammissibilità sostanziali e formali della procedura, la carenza di ragioni ostative all'omologazione, la mancanza, nei contenuti della proposta, di violazioni a norme imperative, essendo espressamente prevista la verifica che la proposta soddisfi i requisiti previsti dagli artt. 7, 8 e 9 della legge stessa;

Rilevato che nella fattispecie il debitore , che intende ristrutturare debiti personali derivanti da pregressa attività di estetista :

1- è in possesso del requisito soggettivo per accedere alla procedura di sovraindebitamento, poiché svolge la attività di lavoro dipendente;

2- non si trova nelle condizioni ostative di cui all'art 7 comma 2 L 2/2013;

3- è residente in un Comune del circondario del Tribunale di Rimini;



4- ha depositato la documentazione e fornito tutte le notizie di cui all'art 9 comma 2 L 3/2012 ; **va documentato l'avvenuto deposito della proposta , a cura dell'OCC, all'agente di riscossione ed agli uffici fiscali, anche presso gli Enti locali, dell'ultimo domicilio fiscale del proponente, ex art 9 L 3/2012;**

5- ha allegato alla proposta una relazione particolareggiata del professionista nominato per le funzioni dell'Organismo di Composizione della Crisi, contenente anche attestazione di fattibilità del piano ; in rapporto con la documentazione allegata dal debitore, le valutazioni contenute nella relazione risultano logiche e conseguenti;

6- ha formulato una proposta che non contrasta con disposizioni inderogabili di legge ;

ritenuto pertanto che possa farsi luogo alla fissazione dell'udienza per la verifica della adesione dei creditori destinatari della proposta , salva ogni ulteriore valutazione in fase di omologa, a norma dell'art 10 comma 1 L 3/2012;

#### **fissa**

**l'udienza del 26-5-2022 ore 12** per la verifica dell'accordo, assegnando ai ricorrenti termine per la comunicazione ai creditori di proposta e decreto **fino al 27-4-2022** ;

- dispone che la proposta ed il presente decreto siano pubblicati sul sito Internet del Tribunale di Rimini entro tre giorni dalla comunicazione di questo provvedimento, a cura e spese di parte ricorrente;
- dispone che fino alla definitività del provvedimento di omologazione non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali – compresa quella presso terzi in corso - o sequestri conservativi, o acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio del debitore proponente, da parte di creditori aventi titolo o causa anteriore, ad eccezione dei titolari di crediti impignorabili;
- avverte il debitore che fino alla data di omologazione dell'accordo gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione potranno essere compiuti solo con



l'autorizzazione del Giudice, a pena di inefficacia nei confronti dei creditori  
anteriori.

Si comunichi.

Rimini, 29-3-2022

Il GD

Dr Francesca Miconi

